

STATUTO DELLA FONDAZIONE "Maadi Solidarity"

Articolo 1.

Costituzione e sede della Fondazione.

A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e delle altre applicabili disposizioni di legge è costituita la "Fondazione Maadi Solidarity O.N.L.U.S.".

La Fondazione ha sede legale in Genazzano, località La Sonina, Via Colle Mufiano snc e può operare anche attraverso sedi ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero anche al fine di svolgere attività accessorie e strumentali all'attività della Fondazione.

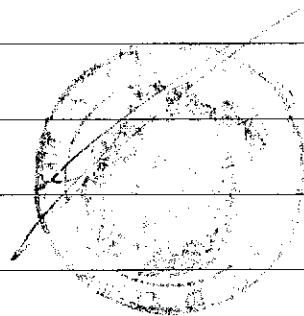
La Fondazione, fintanto che sussistano i requisiti richiesti del decreto legislativo 460/97, utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione della Fondazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2

Scopo della Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.

Essa ha come unico scopo lo svolgimento di attività promotorici di sviluppo umano tramite iniziative nel campo sociale, culturale, economico, agricolo, tecnico, sanitario; quindi attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di



	assistenza agricola e tecnica, di istruzione e formazione,	
	di beneficenza, in Eritrea e verso le popolazioni più svan-	
	taggiate e sofferenti, anche in altri Paesi del mondo.	
	La fondazione ha inoltre per scopo sia, la tutela, la promo-	
	zione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico,	
	storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22	
	gennaio 2004, n. 42, che lo svolgimento o la promozione di	
	attività di ricerca scientifica secondo quanto disposto dal-	
	la legge del 31 luglio 2005, n. 156.	
	Le azioni proposte terranno conto anche delle opere e atti-	
	vità già esistenti e radicate nei paesi beneficiari che se	
	saranno ritenute capaci di diffondere, stimolare, perpetuare	
	le basi per un reale sviluppo saranno sostenute per permet-	
	tere loro di continuare il loro ruolo, la loro funzione (ef-	
	ficace) sociale ed economica.	
	E' espressamente fatto divieto di svolgere attività diverse	
	da quelle menzionate al comma precedente, ad eccezione di	
	quelle ad esse direttamente connesse.	
	In considerazione delle finalità istituzionali, la Fondazio-	
	ne è costituita senza limiti di durata.	
	Articolo 3	
	Attività della Fondazione.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà a	
	titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca	
	limitazione:	

i. stipulare ogni atto o contratto che sia considerato op-

portuno ed utile per il raggiungimento degli scopi della

Fondazione ovvero ricevere o conferire incarichi nell'ambito

delle attività di esecuzione degli scopi della Fondazione;

ii. amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia

proprietaria, locatrice, comodataria o comunque da essa pos-

seduti o detenuti;

iii. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di

parte delle attività;

iv. esercitare, fermo restando quanto previsto all'art. 2, i

diritti amministrativi e patrimoniali inerenti il patrimonio

della Fondazione in conformità al suo scopo;

v. esercitare ogni altra attività che il Consiglio di Ammi-

nistrazione ritenga opportuna o utile, direttamente od indi-

rettamente, per il raggiungimento dei fini istituzionali su

indicati;

vi. acquistare (esente IVA) i materiali da inviare/esportare

per scopi umanitari (fuori UE) in forza del comma 12 del-

l'articolo 12 del DPR 633/7.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle

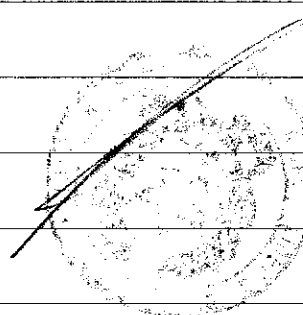
sopra indicate ad eccezione di operazioni - non prevalenti

rispetto a quelle istituzionali ed in quanto strumentali,

connesse, accessorie ed integrative a quelle statutarie

istituzionali, nei limiti previsti dall'art. 10 comma 5 del

decreto legislativo 460/97 - mobiliari, immobiliari, commer-



ciali e finanziarie, con la facoltà anche di assumere partecipazioni in enti aventi oggetto affine od analogo al proprio e di concedere garanzie di ogni tipo, con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico, delle attività di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197 e dal decreto legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito:

- i. dal fondo di dotazione originario apportato dai Fondatori (quota minima di Euro 10.000 e nessuna quota massima limitativa) o da altri partecipanti; costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- ii. dai successivi conferimenti di beni mobili ed immobili che pervengono e perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati ad incrementi del fondo patrimoniale;
- iii. dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

iv. da contributi attribuiti al fondo patrimoniale dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

v. dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali e delle attività ad esse direttamente connesse, non utilizzati, che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio.

Tra i proventi andranno inclusi gli eventuali utili di investimenti del capitale fisso non immediatamente necessari per il perseguimento dei fini dell'ente; investimenti che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione seguendo il criterio del minor rischio possibile per il patrimonio dell'associazione.

I mezzi patrimoniali e finanziari costituenti il fondo di dotazione, come sopra individuato, non possono essere direttamente utilizzati per finanziare le iniziative e le finalità della Fondazione.

Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, nel caso di una sua estinzione per qualunque causa, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 5

Fondo di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione disporrà

di un fondo di gestione composto dalle seguenti entrate:

i. proventi e redditi derivanti dal patrimonio e dall'atti-

ività della Fondazione;

ii. beni, contributi, elargizioni, somme a qualsiasi titolo

acquisiti dalla Fondazione per l'attuazione degli scopi sta-

tutari e non espressamente destinati all'incremento del pa-

trimonio;

iii. sovvenzioni vincolate alla esecuzione di progetti spe-

cifici di solidarietà sociale;

iv. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che

non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

v. eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da En-

ti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

vi. contributi e eventuali quote di partecipazione dei Fon-

datori, degli Aderenti e dei Sostenitori;

vii. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, stru-

mentali e connesse.

Le entrate, le rendite e le risorse della Fondazione saranno

impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per

la realizzazione dei suoi scopi, nel perseguimento di esclu-

sive finalità di solidarietà sociale.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quel-

le ad esse connesse (di cui all' art. 3 del presente Statuto).

È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' tuttavia consentita la costituzione di riserve vincolate a singole iniziative istituzionali o a fini di solidarietà.

Il bilancio della Fondazione verrà annualmente certificato da una società di certificazione legalmente riconosciuta e, per garantire la trasparenza dell'uso dei fondi, sarà reso disponibile per l'esame dei membri della Fondazione "Maadi Solidarity O.N.L.U.S."

Articolo 6

Fondatori.

Sono Fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione, le Associazioni "AMPELOS", "Adozioni a Distanza S.Andrea-Paliano", "IL TUCUL ONLUS", "C.I.P.S.I.", "JEBENA ONLUS" e "L'UMANA DIMORA ONLUS LAZIO".

Possono diventare Fondatori, nominati tali con delibera adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli en-

ti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Partecipanti aderenti.

Possono ottenere la qualifica di "aderenti" alla Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle misure e nella forma dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Partecipanti sostenitori.

Possono ottenere la qualifica di "sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Articolo 9

Prerogative degli aderenti e sostenitori.

La qualifica di aderente o sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della fondazione, che intende avere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dai successivi art. 17 e 23.

Articolo 10

Organi della Fondazione.

Sono Organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 11

Requisiti di onorabilità.

I membri degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di indiscussa probità.

Non possono essere designati o nominati negli Organi della Fondazione o, se nominati, decadono dalla carica:

- a. coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

iii. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, delitto non colposo.

Articolo 12

Cause di ineleggibilità.

Non possono essere designati o eletti negli Organi della Fondazione o, se nominati, decadono dall'incarico:

i. i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;

ii. coloro che hanno causato danno alla Fondazione o hanno avuto con essa liti in cui sono rimasti soccombenti;

iii. coloro che all'atto della designazione o della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 15 del presente Statuto.

Articolo 13

Verifica delle cause ostative all'incarico.

Chi è nominato in un Organo della Fondazione deve, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina, trasmettere al Presidente della Fondazione una dichiarazione, contenente l'affermazione di completa indipendenza rispetto al soggetto designante nonché dell'insussistenza di cause di mancanza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità.

Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versi in una situazione, originaria o sopravvenuta, di mancanza dei requisiti di onorabilità e di eleggibilità, deve darne senza indugio notizia al Presidente dell'Organo di appartenenza e l'Organo di appartenenza provvede tempestivamente, ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, e comunque non oltre trenta giorni.

Articolo 14

Conflitto di interessi.

Chi è nominato negli Organi della Fondazione deve dare immediata comunicazione all'Organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni e alle relative attività della Fondazione nel caso sussistano interessi in conflitto con quelli della Fondazione stessa.

L'Organo di appartenenza valuta e decide l'adozione di provvedimenti di sospensione o di decadenza in caso di omissio-

ne, non lievemente colposa, della suddetta comunicazione anche considerando se il conflitto d'interessi abbia natura temporanea o meno.

I dipendenti della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria o di esecuzione dei programmi e delle altre delegazioni della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi.

Articolo 15

Sospensione.

E' sospeso con effetto immediato dalle cariche ricoperte negli Organi della Fondazione, con provvedimento dell'Organo di appartenenza, e per tutta la durata delle misure applicate ovvero della sussistenza della causa di sospensione, colui in capo al quale si verifichi una delle seguenti fattispecie:

a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all' art. 11, del presente Statuto;

b. applicazione, su richiesta di parte, di una delle pene di cui all'art. 11, comma b., del presente Statuto, con sentenza non definitiva;

c. applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 legge 19 marzo 1990, n. 55, e

successive modifiche e integrazioni;

d. applicazione di una misura cautelare di tipo personale;

e. situazione di conflitto di interessi nel caso di cui all'art. 14 del presente Statuto e/o omissione della comunicazione;

f. instaurazione di una lite con la Fondazione che l'Organo di appartenenza ritenga pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;

g. originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità o eleggibilità, dal giorno in cui tale mancanza si verifica fino all'adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'Organo di appartenenza.

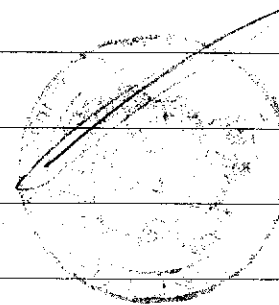
Chi è nominato negli Organi della Fondazione deve senza indugio segnalare all'Organo di appartenenza la verifica di cause di sospensione, sulle quali l'Organo stesso provvede tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

La situazione di sospensione dalle cariche ricoperte negli Organi della Fondazione verrà meno non appena sarà cessata la relativa causa di sospensione, tale cessazione dovendo essere accertata con delibera dell'Organo competente.

Articolo 16

Decadenza.

Chi è nominato negli Organi della Fondazione decade immediatamente dalla carica con provvedimento dell'Organo di appar-



tenenza qualora:

i. in corso di mandato perda i requisiti di onorabilità o di eleggibilità;

ii. sia nominato in altro Organo della Fondazione;

iii. ometta di comunicare la sussistenza delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica;

iv. si trovi situazione di conflitto di interessi nel caso di cui all'articolo 14 del presente Statuto;

v. sia soccombente in una lite con la Fondazione qualora l'Organo di appartenenza ritenga tale circostanza pregiudi-

zievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;

vi. non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni dell'Organo di appartenenza senza aver giustificato i motivi di assenza; i motivi dell'assenza devono pervenire per iscritto al Presidente dell'Organo di appartenenza prima dell'inizio dell'adunanza.

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri effettivi e da 3 (tre) supplenti. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo di cinque anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione, dai

membri fondatori. A partire dal secondo quinquennio il Consiglio sarà integrato con i consiglieri proposti da ciascun membro fondatore ed eletti dal Consiglio uscente, salvo il consigliere espresso dall'Assemblea.

In caso di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, il Consiglio di Amministrazione resta in carica, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, per l'ordinaria amministrazione.

Se nel corso del mandato cessano dall'incarico uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica scelgono a maggioranza i sostituti dapprima tra gli amministratori supplenti, in caso di esaurimento dei nominativi degli amministratori supplenti, tra persone aventi i requisiti di cui allo Statuto della Fondazione. Se tutti i consiglieri effettivi e supplenti dovessero venire a mancare contemporaneamente, provvederà l'autorità governativa secondo le disposizioni dell'art. 25 c.c.

Se tutti i consiglieri effettivi dovessero venire a mancare, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai consiglieri supplenti in ordine di elencazione.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario vengono attribuite dal Consiglio di Amministrazione al momento del suo insediamento, con deliberazione votata dalla maggioranza dei membri presenti.

La riunione di insediamento viene presieduta dal membro più anziano.

Articolo 18

Compiti e funzioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere presenti per essere valido. Le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a. elegge tra i componenti del suddetto Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta, può revocare il mandato al Presidente;

b. ha il potere di compiere tutti gli atti che ritiene necessari e opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione e relativi all'amministrazione dei beni, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi;

c. ha il potere, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di apportare modifiche allo Statuto della Fondazione tra le quali alcune da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;

d. in particolare, e senza che la esemplificazione costitui-

sca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione:

i. discute ed approva i programmi generali della Fondazione;

ii. discute ed approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con enti e organismi italiani e stranieri, nonché con le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, interessate alle iniziative della Fondazione;

iii. discute ed approva i bilanci, di previsione e consuntivo;

iv. stabilisce le eventuali indennità ai membri del Consiglio di Amministrazione, e per quegli amministratori che siano investiti di particolari compiti;

v. dispone il più conveniente e sicuro impiego di fondi;

e. può nominare il Direttore della Fondazione determinandone la durata del rapporto e la retribuzione, assumere e licenziare personale dirigente e impiegatizio;

f. il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o un Collegio dei Revisori legali dei conti, com-

posto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente;

g. senza pregiudizio per quanto previsto all'art. 17, nomina e sostituisce i membri del Consiglio di Amministrazione;

h. verifica la permanenza ed il venir meno dei requisiti statutari per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione ed adotta i provvedimenti conseguenti;

i. approva i regolamenti interni di cui all'art. 26;

j. può istituire sede ed uffici secondari di rappresentanza

anche all'estero;

k. nomina un Vice presidente ed un Segretario con le funzioni di cui all'art 20;

l. nomina gli eventuali Presidenti Onorari.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per 5 (cinque) anni dalla loro nomina e possono essere riconfermati per ulteriori mandati.

Articolo 19

Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta e/o a mezzo telefax almeno otto giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima di quella della data della riunione.

La convocazione potrà essere validamente inviata anche per posta elettronica a quei consiglieri che ne diano autorizzazione fornendo il relativo indirizzo.

Le riunioni potranno tenersi anche in videoconferenza, purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente, o il Vicepresidente, ed il Segretario, deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione, il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere in ogni caso convocato, qualora ne facciano richiesta almeno due componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento anche di questo ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa

senza diritto di voto il Direttore.

Il Segretario, od in sua assenza, un membro designato dai presenti, deve redigere il verbale di ciascuna riunione. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario, deve essere conservato agli atti della Fondazione.

Articolo 20

Presidente e Vice Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale e di volta in volta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; svolge le funzioni di ordinaria amministrazione della Fondazione; in caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente svolge attività di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vicepresidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 21

Il Direttore.

Se nominato, il Direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione; in particolare, cura la tenuta della contabilità della Fondazione; predispone lo schema dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo e adempie le incombenze di natura fiscale e civile; dirige, quanto c'è, il personale dipendente e svolge ogni altra funzione demandagli dal Consiglio di Amministrazione ai cui lavori partecipa -senza diritto di voto- fatto qualora si parli della sua persona o in caso di decisioni che implicino conflitto di interessi.

Articolo 22

Revisore Legale dei conti o Collegio dei Revisori Legali.

Il Revisore o i membri del Collegio dei Revisori durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati.

I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale o il Collegio dei Revisori legali dei

conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e quello consuntivo; effettuano verifiche di cassa.

Articolo 23

L'Assemblea di Partecipazione.

L'Assemblea di partecipazione è costituita dai partecipanti aderenti e dai partecipanti sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

All'Assemblea di partecipazione spetta il compito di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea formula pareri consultivi e propone sulle attività, programmi ed obbiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivi e preventivi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Articolo 24

Titoli di solidarietà.

La Fondazione potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ed alle condizioni fissate dalle normative vigenti, far emettere titoli di solidarietà, come previsti

dall'art. 29 del decreto legislativo 460/97, per il finanziamento di proprie iniziative sociali.

Articolo 25

Modifiche statutarie

Tutte le modificazioni del presente statuto debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta. Non sono comunque modificabili le finalità della Fondazione previste dal presente statuto.

Articolo 26

Regolamenti interni.

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie alla realizzazione dello scopo statutario, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

Libri e scritture contabili.

La Fondazione tiene, a cura del Presidente, i libri delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione tiene, inoltre, a norma di legge, tutti i libri richiesti dalla normativa civile e fiscale in considerazione dell'attività svolta dalla Fondazione stessa e della sua natura giuridica.

Articolo 28

Programma preventivo e bilancio consuntivo.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente da redigere nel rispetto di corretti principi di contabilità.

La relazione che lo accompagna deve, fra l'altro, fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione anche con riferimento alle attività poste in essere.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il programma preventivo per l'anno successivo.

Articolo 29

Estinzione.

Con il parere unanime dei componenti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di sottoporre alla valutazione dell'Autorità Preposta l'estinzione della Fondazione, qualora il raggiungimento dello scopo divenisse impossibile o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio risultasse insufficiente. Nella medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione può provvedere, per l'eventualità che l'Autorità Competente si pronunci favorevolmente, alla nomina di tre liquidatori, scelti anche tra i membri del Consiglio, dettando i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, sentito il parere vincolante dei fondatori partecipanti.

I liquidatori provvedono agli adempimenti previsti dalle leggi e, una volta redatto il bilancio finale di liquidazione, procedono alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra od altre Onlus aventi finalità omogenee o analoghe, secondo le indicazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nella deliberazione di estinzione ovvero, nel caso di sopravvenuta impossibilità di darvi esecuzione, secondo il parere vincolante dei membri fondatori, sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n. 662/1996 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30

Disposizioni finali e transitorie.

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia tra cui il decreto legislativo n. 460/97.

F.to: AMILCARE BOCCUCCIA

" : GIORGIO GIORGI - Notaio

RESTITUITO AL SUO ORIGINARIO
DELL'ESECUZIONE DELLE FIRME, CONSTATA
SI RILASCIATA PER GLI USI DI LEGGE
ROMA, 11 FEB. 2013

